

Sent. 87/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 giugno 2023, tenutasi con l'assistenza del Segretario, sig.ra Nicoletta Niero, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **31224** del registro di Segreteria promosso da

G. M. omissis rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele De GÖtzen del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso e nello studio del difensore in Mestre-Venezia, Viale Garibaldi n. 1/i

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente dell'Avvocatura INPS e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro n. 500/d;

integrato il contraddittorio nei confronti di

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n. 63;

nonché nei confronti di

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Romania n. 45, rappresentato in giudizio dal Col. Mario Tisci, Direttore della Direzione di Amministrazione, Sezione Seconda Equo Indennizzo e Dipendenze da causa di servizio,

e nei confronti di

COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI VENEZIA, in persona del Comandante *pro tempore*, con sede in Venezia, Sestriere Castello 4693/A;

notiziandone

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21;

nonché

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS in persona del Direttore pro tempore, con sede in Venezia, Dorsoduro 3519/l

PER l'accertamento, la declaratoria ed il riconoscimento della dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità "rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra", nonché della sua ascrivibilità alla VIII categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio, quale presupposto del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa

nonché gli atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTA la relazione medico legale conclusiva depositata dall' U.O.C. Medicina Legale dell'ASL 5 Polesana;

SENTITI all' udienza del 12 giugno 2023 i difensori delle parti come da verbale.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il sig. M. G., premesso di essersi arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 19.10.1989 e di rivestire il grado di Appuntato Scelto Q.S., ha esposto che in data 04.06.2000, allorchè prestava servizio presso la Stazione Carabinieri di Camposampiero (PD), veniva impiegato in servizio di Ordine Pubblico presso lo stadio comunale "Tombolato" di Cittadella (PD) in occasione di un evento sportivo.

Prima dell'inizio dell'evento, ed anche nelle sue fasi finali, gruppi di tifosi provocavano scontri con i militari in cui veniva coinvolto anche il ricorrente, che, colpito da un pugno al volto, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittadella (PD) dove veniva diagnosticato "trauma contusivo escoriato al volto, alla spalla ed al ginocchio sx con versamento articolare al ginocchio e dolori alla torsione".

Nel settembre/ottobre 2000 il ricorrente G. avanzava una prima istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità riportate anche all'arto inferiore e con Decreto n. 801/2008 posizione n.

60674/A il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Pregresse contusioni. Meniscopatia mediale ginocchio sinistro*" risultante ascrivibile, secondo il verbale della CMO di Verona Modello AB n. 4769 in data 15.10.2004, alla Tabella B annessa al DPR 834/81.

In data 22.05.2013 il G. presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "rinosinusite cronica mascellare".

In data 24.05.2016 con verbale Modello BL/B- n. ACMO 161656 la Commissione medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, riteneva ascrivibile alla Tabella A in Categoria VIII annessa al DPR 834/81 la patologia "*rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra*".

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere n. 879922017 in data 17.11.2017, si esprimeva parere negativo circa il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio, ritenendo che si tratti "... *di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti*".

Conseguentemente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione con Decreto n. 6197/17 (Posizione n.

60674/C), in data 22.12.2017 notificato in data 02.03.2020, negava il riconoscimento di causa da servizio e respingeva la relativa richiesta di concessione di equo indennizzo.

E ciò nonostante il fatto che, su istanza dell'odierno ricorrente, con Decreto del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.559/C/3/E/8/CC/1875 in data 13.10.2014 lo stesso fosse stato riconosciuto "Vittima del Dovere" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia sulla base del Verbale della CMO del Dipartimento di Medicina Legale di Padova in data 16.04.2014 Mod. BL/GN.n.ACMO 142179.

Ritenendo ingiusto ed illegittimo il diniego dell'Amministrazione di riconoscere la dipendenza da causa e/ o concausa di servizio dell'infermità sofferta nonché la sua ascrivibilità quanto meno alla VIII Categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. 834/81 della patologia "rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra" di cui soffre il ricorrente, quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata, lo stesso adiva la presente sede giudiziaria esponendo le seguenti conclusioni:

"*Nel merito, in via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Direzione di Amministrazione n. 6197/17 (Posizione n. 60674/C), in data 22.12.2017 notificato in data 02.03.2020, nonché del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 879922017 (Posizione n. 60674C) reso nell'Adunanza n. 752 del 17.11.2017 per le*

ragioni esposte in narrativa, accertarsi, dichiararsi e riconoscersi la dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità "rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra" sofferta dal signor M. G., quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata; accertarsi, dichiararsi e riconoscersi l'ascrivibilità della infermità contratta dal ricorrente come sopra indicata alla VIII^ (ottava) categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio; con ogni conseguente statuizione nei confronti delle Amministrazioni resistenti. Spese ed onorari rifusi.

In via istruttoria, si chiede sin d'ora, in caso di contestazione avversaria, disporsi idonea C.T.U. volta ad accertare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità "rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra" sofferta dal signor M. .G., nonché la sua ascrivibilità alla VIII^ (ottava) categoria di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio.

Si chiede, altresì, disporsi l'acquisizione presso il Ministero degli Interni e presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova dei fascicoli amministrativi relativi alla posizione del ricorrente.

Con ogni espressa riserva in rito, istruttoria e di merito."

Con memoria in data 4 agosto 2020 si costituiva in giudizio il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, II Servizio, in persona del Direttore Int. Col Mario Tisci, eccependo

preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo il militare ancora in servizio e avendo ad oggetto il provvedimento dedotto in giudizio unicamente l'equo indennizzo, con ciò non sussistendo la giurisdizione della Corte dei conti.

In via ulteriormente preliminare l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto altro profilo, difettando un provvedimento di diniego della pensione privilegiata ordinaria.

Nel merito, ribadita la natura vincolata del provvedimento di competenza rispetto al parere espresso dal Comitato di Verifica, è stato rappresentato che neppure con l'odierno ricorso sono stati forniti elementi di valutazione che giustificherebbero lo scostamento rispetto all'apprezzamento di natura tecnica del Comitato, essendo escluso che a ciò possa essere funzionale il verbale della Commissione medica ospedaliera, alla quale la legge assegna unicamente compiti di natura diagnostica e prognostica. Il ricorso è, quindi, in ogni caso da respingersi anche nel merito

In vista dell'udienza di trattazione, fissata per il 15 marzo 2021, si costituiva in giudizio INPS con memoria in data 2 marzo 2021, preliminarmente chiedendo che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'Istituto totalmente estraneo alla fase di accertamento della dipendenza da causa di servizio e, nel merito, rimettendosi alle valutazioni medico legali eventualmente disposte in corso di causa.

In data 2 marzo 2021 il ricorrente depositava istanza di trattazione orale in pubblica udienza, ritualmente notifica alle parti del giudizio, ai sensi

dell'art. 85, comma 5, del D.L. 18/20 e s.m.i..

Con decreto in pari data la trattazione del giudizio veniva rinviata alla prima udienza utile successivamente alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale, avvenuto il 31 marzo 2022.

Con decreto in data 8 aprile 2022, quindi, veniva nuovamente fissata l'udienza di trattazione del giudizio per il 12 settembre 2022.

All'udienza del 12 settembre 2022, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie di parte ricorrente e, con ordinanza resa fuori udienza n. 77/2022 depositata il 10 ottobre 2022, considerato che l'accertamento richiesto impone il supporto, nella decisione del Giudicante, di un'indagine di tipo medico-legale e che, pertanto, si rendeva necessario avvalersi della consulenza di idonea struttura pubblica ai sensi dell'art. 97, primo comma c.g.c. ha disposto una consulenza tecnica d' Ufficio formulando il seguente quesito:

"Dica il CTU, letti gi atti e i documenti di causa,

1) se l'infermità "rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra" sofferta dal ricorrente possa eziologicamente ritenersi dipendente da causa di servizio, quale causa o concausa efficiente e determinante;

2) in caso affermativo, di quale classificazione sia suscettibile detta infermità, secondo le tabelle allegate al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m. e i."

a tal fine avvalendosi dell' U.O.C. Medicina Legale e Rischio Clinico dell'AUSL 5 Polesana.

Con la medesima ordinanza venivano assegnati i termini per la nomina

dei consulenti tecnici di parte, l'inizio delle operazioni peritali, l'invio della della bozza di elaborato peritale, la formulazione di osservazioni e il deposito dell'elaborato finale, rinviando il giudizio all'udienza del 12 giugno 2023 ed assegnando termine alle parti per il deposito memorie conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Con atto depositato in data 17 ottobre 2022 parte ricorrente provvedeva alla nomina del proprio consulente.

In data 5 aprile 2023 l'Ufficio incaricato provvedeva al deposito dell'elaborato finale, in assenza di osservazioni dei periti di parte. Concludeva l'ufficio consulente per la sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell'infermità dedotta, ascrivendola alla cat. VIII tab. A.

In data 23 maggio 2023 il patrocinio di INPS depositava istanza di rinvio della trattazione del giudizio, essendo stata deferita alle SS.RR. di questa Corte con ordinanza n. 5 del 20/3/2023 del Presidente della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 3, e 114, comma 3, c.g.c., la seguente questione di massima «*se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*».

All'udienza del 12 giugno 2023, nessuno presente per il Ministero della

Difesa, il patrocinio di parte ricorrente, atteso l'esito favorevole della CTU, insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre il patrocinio di INPS insisteva perché fosse disposto rinvio. Il Giudice, dato atto che nel corso della CTU era avvenuta l'acquisizione di documentazione al di fuori del contraddittorio delle parti, si riservava in ordine alla eventuale rinnovo della CTU e, in caso negativo, di decidere il giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente, va richiamata la pronuncia delle SS.RR. in sede giurisdizionale che, in esito alla questione di massima di cui in narrativa, con sentenza n.12/2023/QM ha stabilito il seguente principio di diritto: «*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*».

A tale principio il Giudicante intende conformarsi, con ciò dovendosi ritenere superate le questioni preliminari poste dal Ministero della Difesa, stante l'ammissibilità del ricorso.

2.Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di INPS.

L'eccezione è fondata.

In termini di legittimazione, la Corte di Cassazione, con orientamento

costante, ha affermato che "*oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio)*" (Cass. civ. SS.UU. n. 2951/2016).

Appare evidente, quindi, "*come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda*" (ibidem) e, quindi, simmetricamente, la legittimazione a contraddire mancherà tutte le volte in cui, sulla base della prospettazione della domanda, emerga che il convenuto è estraneo al rapporto dedotto in giudizio.

Del reso, come è stato osservato (Cass. civ. Sez. III, n. 14468/2008) "*la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicchè una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso*.".

Facendo applicazione di tali principi, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo ad INPS e disposta la sua estromissione.

Infatti, non solo -come correttamente osservato dalla difesa dell'Istituto- alcuna domanda è stata formulata dal ricorrente nei confronti di INPS, ma quest'ultimo nemmeno partecipa al procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio (i cui attori sono, invece, le Commissioni mediche ospedaliere quanto alla diagnosi, il Comitato di Verifica quanto alla valutazione, il Ministero quanto all'emissione del provvedimento) e non è titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva che legittimi la sua interlocuzione nel medesimo procedimento o, in ipotesi, l'impugnazione del provvedimento di riconoscimento (o diniego).

Nè può ritenersi che la legittimazione passiva di INPS nel presente giudizio possa derivare dalla necessità che l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio possa essere fatto valere nei confronti dell'Istituto (il quale, poi, al ricorrere di tutti gli altri presupposti, dovrà riconoscere e liquidare il trattamento pensionistico), per l'evidente ragione che la dipendenza da causa di servizio costituisce, nel relativo procedimento innanzi a INPS, uno dei requisiti di fatto per il diritto a pensione (e alla misura del trattamento corrispondente), al pari dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva, ecc., tutti preesistenti e esogeni: nel riconoscere il diritto alla pensione e nella successiva liquidazione del trattamento INPS verifica che sussistano i presupposti, come risultanti dalla documentazione presente nel fascicolo personale, senza alcun diverso accertamento di merito esulante dalle proprie competenze (quale, appunto, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio).

3. Nel merito, il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.

Osserva innanzitutto il Giudicante che "*il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica…considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009). Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di accertamento della dipendenza di patologie da causa di servizio, ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata*." (sez. Lombardia, n. 9/2023).

Nel caso in esame il ricorrente ha assolto all'onere che gli incombeva,

avendo fornito in atti la prova degli specifici fatti di servizio dai quali viene fatta derivare causalmente l'infermità di cui soffre (cfr. doc. 3 e 4 allegati al ricorso), nonché in ordine alla relativa diagnosi, peraltro non oggetto di specifica contestazione.

Con ordinanza istruttoria questa Sezione ha chiesto, in funzione dell'accertamento del requisito sanitario, un parere medico-legale che l'U.O.C. Medicina legale dell'ASL5 Polesana, all'uopo incaricata, ha trasmesso in data 4.5.2023.

Preliminarmente va osservato che da tempo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 23493 del 09/10/2017) ha chiarito che la "*previsione di una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d' ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta*", come fa, appunto, l'art. 97 del c.g.c., persegue "*l'obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell' elaborazione dei risultati dell'indagine peritale. La dialettica tra l'ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all' udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonchè le repliche e controdeduzioni del consulente d'ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo"* (Cass.civ. Sez. VI, n. 21984/2018).

Ciò posto, osserva il Giudice che, benchè il quesito limitasse l'esame agli atti e ai documenti di causa e non fosse prevista la facoltà, per il consulente, di avvalersi di ausiliari, risulta dall'esame della relazione che nel corso delle operazioni peritali sono stati acquisiti ulteriori documenti, non tutti di natura medica, utilizzati per la formulazione del parere: in particolare, durante la visita del 16.3.2023, sono stati acquisiti il "certificato specialistico ORL del 18/03/2014 Dr S. Piantoni Poliambulatorio Guizza 2" e il "Decreto 2108/21 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri posizione 60674/E", di cui solo il primo è stato allegato alla relazione.

Va, inoltre, rilevato che, in data successiva alla visita e al di fuori di qualsivoglia contraddittorio (non risulta, infatti, essere stata convocata altra riunione alla presenza dei periti di parte nominati per l'esame della documentazione medica), è stata acquisita ulteriore documentazione medica, anche questa non presente nei fascicoli del giudizio e neppure depositata con la relazione, e, precisamente, il "certificato specialistico ORL del 04/04/2023 redatto dal Dr S. Piantoni do Diagnostica Riviera".

Orbene, "*in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti*

provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (Cass. civ., SS.UU., 01/02/2022 , n. 3086; nello stesso senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. III , 09/11/2022 , n. 32935; sez. II , 21/07/2023 , n. 21903; e, recentemente, Cass. civ., sez. I , 17/01/2024 , n. 1763, secondo cui l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, "*necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse*").

Ne deriva la nullità, in parte *de qua*, della consulenza esperita (Cass. civ., SS.UU, 01/02/2022, n. 3086; Cass.civ., sez. III, 01/06/2022 , n. 17916), con le precisazioni che seguono.

Dei tre documenti oggetto di acquisizione, il referto (erroneamente qualificato come "certificazione") della visita ORL eseguita in data 18.3.2014 dal ricorrente è quello già oggetto di valutazione da parte della CMO di Padova, come da verbale in data 16.04.2014 Mod. BL/GN.n.ACMO 142179, prodotto dal ricorrente, nel quale è riportato per esteso l'esito degli accertamenti condotti in sede di visita specialistica e su cui, quindi, il contraddittorio con le parti resistenti si è formato in modo compiuto: di qui la sua utilizzabilità ai fini della formulazione del parere. In ogni caso, il documento acquisito è stato allegato al parere e depositato agli atti del giudizio ed è stato, perciò, reso conoscibile alle altre parti del giudizio, senza che queste ultime abbiano formulato alcuna eccezione e/o osservazione.

Diverse ed opposte sono, invece, le conclusioni a cui si deve pervenire in merito alla restante documentazione oggetto di acquisizione (Decreto

2108/21 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri posizione 60674/E, e certificato -*rectius*, referto- specialistico ORL del 18/03/2014 Dr S. Piantoni Poliambulatorio Guizza 2), su cui alcun contraddittorio si è formato e che non è stata nemmeno resa conoscibile, anche al Giudicante, mediante il deposito agli atti.

Tale documentazione, pertanto, non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione ai fini della formulazione del parere e, conseguentemente e men che meno, agli odierni fini del decidere.

Osserva, tuttavia, il Giudicante che dei due ultimi documenti in questione, il decreto 2108/21 non sembra aver costituito elemento di valutazione da parte dell'Ufficio incaricato (di talchè non si comprende per quale utilità ne abbia disposto l'acquisizione), mentre il referto della visita specialistica è stato utilizzato al fine di una migliore diagnosi dell'infermità oggetto di giudizio (cfr. pag. 12 dell'elaborato: "*lo stato attuale rilevato in occasione del controllo ORL del 4/4/23 attesta la persistenza di deviazioni multiple del setto (sia postero-superiore destra sia inferiore a sinistra) turbinati lievemente ipertrofici, mucosa iperemica, secrezioni presenti posteriormente tipo catarrale e in rinofaringe ristagno catarrale*. *La diagnosi conclusiva era di rinosinusite cronica con deviazione settale post traumatica*").

Esclusi gli esiti di tale, non consentito, utilizzo, deve verificarsi se gli accertamenti condotti dall'Ufficio incaricato possano, comunque, svolgere la funzione di ausilio tecnico alla decisione del Giudicante o, in caso negativo, si debba disporre il rinnovo delle relative operazioni.

Un'attenta lettura delle motivazioni che sorreggono le conclusioni della

relazione consente di fornire risposta affermativa al primo quesito, essendosi basato l'intero *iter* argomentativo sulla infermità così come diagnosticata ("*rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra*") nel verbale della CMO di Padova del 2016 (doc. 9 ricorrente) a seguito di accertamenti diretti condotti dalla DDML di Padova e dell'esame di altra documentazione medica (referto vista ORL presso ASL 13 del 28.1.2015 e TAC del 17.2.2015 dell'ASL 13) in relazione alla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

L'organo incaricato ha ritenuto che "*il trauma subito dal sig. G. in occasione del servizio lavorativo del 04.06.2000 è idoneo a determinare una lesione diretta delle strutture cartilaginee e ossee del naso tali da conseguire in una deviazione del setto, è ragionevole anche ritenere che tale sede fosse di maggior fragilità e anche un trauma di entità medio lieve possa essere stato sufficiente nel determinismo lesivo*", specificando, in relazione al criterio cronologico, che "*si può ritenere che il ritardo nella manifestazione della patologia a distanza dell'evento lesivo possa rientrare nella tipologia della patologia stessa che ha una evoluzione lenta e progressiva con sintomatologia fluttuante che conduce il soggetto a consapevolezza di malattia anche a distanza di tempo".*

Ne deriva che "*quanto sopra esposto consente di affermare che il quadro patologico lamentato di finite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra integrato dalla presenza della deviazione del setto come primo elemento causativo della evoluzione patologica, è eziologicamente riconoscibile come*

dipendente da causa di servizio", con ascrivibilità "*alla Tabella A in VIII Categoria annessa al DPR 834/81*".

Le valutazioni del richiamato organo peritale appaiono in questa sede condivisibili, in quanto immuni -con le precisazioni sopra esposte- da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla documentazione versata in atti e da quanto dedotto ed eccepito dal Ministero della difesa nella propria memoria di costituzione e, in assenza di qualsivoglia ulteriore attività processuale di contestazione delle conclusioni della perizia, nonché in assenza di allegazione e produzione documentale di fatti e circostanze tali da smentire le considerazioni mediche formulate dall'incaricato organo peritale.

La domanda di parte ricorrente va quindi accolta, con conseguente dichiarazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui sopra, con ascrivibilità alla 8^ Categoria, Tabella A.

4. Quanto alle spese legali, essendo stata definita la posizione di INPS in relazione ad una questione preliminare, e -quanto alle altre parti del giudizio- trattandosi di questioni di natura meramente tecnica, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese legali ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.. Nulla è, invece, dovuto per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. **31224** del

Registro di Segreteria promosso da **G. M.**, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta,

1. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'INPS e ne dispone l'estromissione dal giudizio;

2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l'infermità "rinite cronica ipertrofica e sinusite cronica mascellare con stenosi sub totale della fossa nasale sinistra" di cui è affetto il ricorrente è dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla 8^ctg., tab. A;

3. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 giugno 2023.

Il Giudice Monocratico

Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 21/06/2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Daniela Alberghini

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice a sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 21/06/2024

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Il Funzionario Preposto